



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLE AUTORIZZAZIONI
(Aggiornamento del 11/01/2022)

Ai sensi dell'art. 103/2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, tutti i certificati, attestanti, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (attualmente **29.06.2022**). La disposizione trova applicazione anche per tutte le autorizzazioni che consentono la circolazione provvisoria sul territorio nazionale, in particolare per

n.	Autorizzazione
1	Estratto della carta di circolazione a seguito di consegna dell'originale all'Ufficio Motorizzazione Civile per esigenze amministrative (art. 92/1 CdS)
2	Ricevute rilasciate dagli Studi di Consulenza Automobilistica (art. 92/2 CdS)
3	Fogli di via che autorizzano esclusivamente il raggiungimento dei confini nazionali (art. 99 CdS)
4	Carte di circolazione e targhe per Escursionisti Esteri (art. 134/1 CdS)
5	Autorizzazioni alla circolazione di prova per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
6	Certificato per veicoli che trasportano merci in regime ATP

**Le proroghe delle scadenze sono già vigenti e
non è necessario l'aggiornamento dei documenti posseduti**